

FALLIMENTO N. 11/2020 OFFICINE MECCANICHE GIOVANNI CERUTTI S.P.A.

Giudice Delegato dott.ssa Elisa Trotta - Curatori dott. Ignazio Arcuri e avv. Salvatore

Sanzo

E

**FALLIMENTO N. 14/2020 CERUTTI PACKAGING EQUIPMENT S.P.A. CON SOCIO
UNICO**

Giudice Delegato dott.ssa Claudia Gentile - Curatori dott. Ignazio Arcuri e avv.

Salvatore Sanzo

**Avviso per la cessione delle *Res Litigiosae*
dei due Fallimenti emarginati**

Con la sentenza n. 12/2020 emessa in data 30 settembre 2020 e pubblicata in data 1° ottobre 2020 e con la sentenza n. 15/2020 emessa in data 8 ottobre 2020 e pubblicata in data 13 ottobre 2020 il Tribunale di Vercelli ha dichiarato il Fallimento della società Officine Meccaniche Giovanni Cerutti S.p.A. (R.G. fall. n. 11/2020, di seguito "OMGC") e della società Cerutti Packaging Equipment S.p.A. con socio unico (R.G. fall. n. 14/2020, di seguito "CPE"), nominando quali Curatori di entrambe le procedure il dott. Ignazio Arcuri e l'avv. Salvatore Sanzo (congiuntamente le "Procedure" o "Fallimenti" o "Cedenti").

Con Offerta Vincolante del 23 marzo 2026, successivamente prorogata sino al 31 luglio 2026, la società [OMISSIS] (di seguito l'"Offerente Originario"), ha formulato proposta irrevocabile di acquisto delle *res litigiosae* (*infra* definite) per un corrispettivo composto da un prezzo fisso di acquisto iniziale e da un *earn out* variabile, alle condizioni meglio specificate nel prosieguo (l'"Offerta Vincolante").

Con provvedimenti in data 5 e 10 giugno 2026 i Giudici Delegati delle Procedure hanno autorizzato le operazioni di cessione delle *res litigiosae* di titolarità dei Fallimenti, che si terranno il giorno **29 luglio 2026** alle ore 15:00 avanti i Curatori presso lo studio dell'avv. Salvatore Sanzo, sito in Milano in Via della Moscova n. 18. Le offerte dovranno pervenire entro il giorno **28 luglio 2026** alle ore 12:00.

Con il presente avviso si intende regolamentare la procedura competitiva per la cessione delle *res litigiosae* di titolarità dei Fallimenti.

Il presente avviso è redatto sulla base dell'Offerta Vincolante formulata dall'Offerente Originario e ne costituisce integrazione e specificazione. L'Offerente Originario, con la presentazione dell'Offerta Vincolante, accetta integralmente e incondizionatamente

tutte le condizioni, le clausole e le pattuizioni contenute nel presente avviso, anche laddove più dettagliate o integrative rispetto all'Offerta Vincitante. In difetto di offerte migliorative in sede di gara, le *res litigiosae* saranno aggiudicate direttamente all'Offerente Originario ai termini e alle condizioni del presente avviso, senza necessità di ulteriori formalità.

1. LOTTO UNICO (*Res Litigiosae*)

Il Lotto Unico comprende, in via unitaria e inscindibile:

(i) *Res Litigiosa* di proprietà del Fallimento Officine Meccaniche Giovanni Cerutti S.p.A. (la "*Res Litigiosa OMGC*"): credito litigioso azionato con atto di citazione del 3 aprile 2025 nei confronti di persone fisiche, persone giuridiche (istituti bancari e società di revisione) nonché eventuali compagnie assicurative che si dovessero costituire in corso di giudizio, meglio indicati nella documentazione disponibile in *data room*, per un valore complessivo di **Euro 40.920.823,00** (pari al 60,70% del *petitum* totale). La *Res Litigiosa OMGC* comprende altresì le ragioni, eccezioni e difese spettanti al Fallimento OMGC nell'ambito del giudizio R.G. n. 7969/2025 pendente innanzi al Tribunale di Torino - Sezione specializzata in materia di imprese, promosso dal Fallimento CPE, nel quale il Fallimento OMGC è stato chiamato in causa ai sensi dell'art. 106 cod. proc. civ.;

(ii) *Res Litigiosa* di proprietà del Fallimento Cerutti Packaging Equipment S.p.A. con socio unico (la "*Res Litigiosa CPE*"): credito litigioso azionato con atto di citazione dell'8 aprile 2025 nei confronti di persone fisiche, persone giuridiche (istituti bancari) nonché eventuali compagnie assicurative che si dovessero costituire in corso di giudizio, meglio indicati nella documentazione disponibile in *data room*, per un valore complessivo di **Euro 26.498.607,00** (pari al 39,30% del *petitum* totale).

Il valore complessivo della *Res Litigiosa OMGC* e della *Res Litigiosa CPE* (congiuntamente "*Res Litigiosae*") ammonta a **Euro 67.419.430,00** (sessantasette milioni quattrocentodiciannovemila quattrocentotrenta/00).

La cessione comprende tutti i diritti, le azioni, le ragioni e le pretese comunque connesse alle *Res Litigiosae*, ivi inclusi capitale, interessi, rivalutazione monetaria, spese legali e ogni altro accessorio.

2. CONDIZIONI ECONOMICHE E RIPARTIZIONE TRA LE PROCEDURE

2.1. *Prezzo di Acquisto Iniziale - Importo Fisso*

Il prezzo di acquisto iniziale è fissato in **complessivi Euro 600.000,00** (seicentomila/00), da corrispondersi integralmente alla sottoscrizione del contratto di cessione (di seguito "*Prezzo di Acquisto Iniziale*"). Tale importo è incamerato dalle Procedure a titolo definitivo e non è scomputabile né rimborsabile a qualsiasi titolo, quale che sia l'esito del contenzioso.

Il Prezzo di Acquisto Iniziale sarà ripartito tra le due Procedure secondo la proporzione del *petitum*, come segue:

- Fallimento OMGC (60,70%): Euro 364.200,00;
- Fallimento CPE (39,30%): Euro 235.800,00.

Il Prezzo di Acquisto Iniziale non è oggetto della presente gara e non è modificabile.

2.2. **Earn Out e Ripartizione tra le Procedure**

Oltre al Prezzo di Acquisto Iniziale, è previsto un corrispettivo variabile (di seguito "Earn Out") determinato secondo il meccanismo di *Waterfall* di cui al successivo paragrafo 2.3, con riparto delle somme residue tra Cedenti e cessionario secondo una percentuale minima del 50% a favore delle Cedenti, salvo percentuali migliorative risultanti dall'aggiudicazione. La gara ha a oggetto esclusivamente il miglioramento delle percentuali di riparto dell'*Earn Out* a favore delle Cedenti. L'aggiudicazione avverrà a favore di chi offrirà la percentuale più elevata a favore delle Procedure, fermo restando il minimo del 50%.

L'*Earn Out* derivante dalle somme incassate a titolo di condanna e/o transazione sarà imputato tra le due Procedure secondo le determinazioni che le medesime assumeranno a seconda delle transazioni che saranno effettuate, fermo restando che in assenza di diversa determinazione si applicherà la medesima proporzione del *petitum* (OMGC 60,70% - CPE 39,30%).

2.3. **Waterfall e meccanismo di riparto**

Le somme incassate dal cessionario a titolo di condanna divenuta definitiva e/o transazione in relazione alle *Res Litigiosae* saranno ripartite secondo un meccanismo c.d. "a cascata" (di seguito la "*Waterfall*"). Il Prezzo di Acquisto Iniziale (Euro 600.000,00), definitivamente incamerato dalle Procedure, non è recuperabile né rimborsabile dal cessionario. La *Waterfall* opera, pertanto, esclusivamente sulle somme successivamente incassate:

1. **Primo livello** - Fanno parte di tale livello le seguenti classi di costo (di seguito i "Costi"):
 - (i) *Spese di trasferimento*: si intendono le imposte e tasse, dirette e indirette, sul prezzo e sull'*Earn Out*. In caso sia dovuta esclusivamente l'imposta di registro, l'imposta pagata sul prezzo sarà suddivisa fra le parti al 50%, mentre l'imposta dovuta sull'*Earn Out* sarà computata quale spesa afferente al presente livello nella *Waterfall*. Nel caso in cui, secondo le risultanze dell'interpello di cui *infra*, il prezzo e/o l'*Earn Out* risultassero assoggettati ad IVA, la stessa è dovuta dall'aggiudicatario all'emissione della relativa fattura da parte del Fallimento e non costituirà parte delle spese di trasferimento;
 - (ii) *Spese legali e di consulenza*: fanno parte di questa categoria le spese legali del difensore delle Procedure e/o del cessionario (Avv. Lamberto Lambertini) e le spese di giudizio (compensi CTU nominati dal Tribunale e CTP nominati di comune accordo tra Cedenti e cessionario ai sensi del successivo paragrafo 2.4). Dette spese saranno computate nel presente livello come liquidate dai Giudici Delegati delle Procedure, includendo esclusivamente gli onorari, i rimborsi forfettari, la cassa professionale e le eventuali anticipazioni;
 - (iii) *Spese di soccombenza e imposte sulle sentenze*: consistono nelle spese legali e negli altri oneri derivanti da sentenza anche parzialmente non favorevole, nonché nell'imposta di registro sulle sentenze (sia favorevoli che sfavorevoli) e nelle eventuali altre condanne stabilite in giudizio. Tali spese confluiscono nei Costi ai fini della *Waterfall*, nei limiti delle somme disponibili da *Earn Out*; le Procedure non saranno in alcun caso tenute a corrispondere al cessionario alcuna somma eccedente l'*Earn Out* incassato;

(iv) Tutte le suddette spese si computano fino al limite delle somme disponibili da Earn Out. Sono espressamente esclusi i compensi di *advisor* o altre figure professionali non strettamente tecniche. Qualora i Curatori richiedano al cessionario la prestazione di una fideiussione bancaria a prima richiesta ai sensi del paragrafo 12.2, il relativo costo potrà concorrere nel presente livello sino alla concorrenza massima di Euro 300.000,00 (trecentomila/00).

2. **Secondo livello** - Quota Cedenti: le somme residue, detratti i Costi di cui al primo livello, saranno ripartite tra Cedenti e cessionario secondo la percentuale minima del 50% a favore delle Cedenti ovvero secondo la percentuale migliorativa risultante dall'aggiudicazione.

2.4. Procedura per la nomina di consulenti e periti di comune accordo.

La nomina di consulenti tecnici di parte (CTP) o di altri professionisti, nonché la determinazione dei relativi compensi, sarà soggetta ad approvazione delle Cedenti con meccanismo di silenzio-assenso. Il cessionario dovrà trasmettere a mezzo PEC richiesta contenente: (i) nominativo del professionista proposto; (ii) oggetto dell'incarico; (iii) preventivo indicativo dettagliato dei compensi. Decorsi 15 (quindici) giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta senza comunicazione di diniego da parte delle Cedenti, la proposta si intenderà approvata, con la precisazione che la liquidazione del compenso è comunque rimessa ai Giudici Delegati.

Non è in alcun caso possibile scomputare dalla *Waterfall* o detrarre dalle somme spettanti alle Cedenti:

- (a) spese professionali per consulenti, *advisor*, legali o altre figure nominate su designazione o iniziativa del cessionario, ivi inclusi i compensi di eventuali difensori nominati in sostituzione o in affiancamento all'Avv. Lambertini (salvo diverso accordo con la Curatela circa la possibilità di inserire tali compensi nella *Waterfall*);
- (b) spese per soccombenza eccedenti le somme disponibili da Earn Out. Tali spese potranno confluire nella *Waterfall* esclusivamente nei limiti dell'incassato ai sensi del punto (iii) che precede; per l'eventuale differenza, il cessionario si impegna a tenere integralmente indenne la Procedura da ogni pretesa derivante dalla soccombenza in qualsiasi grado di giudizio, ivi incluso il pagamento dell'imposta di registro.

Le somme dovute alle Cedenti ai sensi della *Waterfall* non potranno essere compensate, in tutto o in parte, con eventuali crediti vantati dal cessionario nei confronti delle Cedenti a qualsiasi titolo e, pertanto, il cessionario rinuncia espressamente sin da ora alla relativa compensazione.

Tutte le somme comunque incassate dal cessionario in relazione alle *Res Litigiosae* - ivi inclusi capitale, interessi, rivalutazione monetaria, spese legali liquidate, somme transattive e qualsiasi altro importo a qualunque titolo percepito - confluiranno unitariamente nella *Waterfall* ai fini del calcolo dell'*Earn Out*, senza possibilità di imputazioni discrezionali da parte del cessionario.

2.5. Autorizzazione transazioni (condizione essenziale)

Ogni accordo transattivo relativo alle *Res Litigiosae* dovrà essere preventivamente sottoposto all'autorizzazione del Giudice Delegato della singola Procedura, il quale valuterà la convenienza dell'accordo secondo i canoni di buona fede e nell'interesse della massa dei creditori, ma soprattutto avuto riguardo all'effettiva capienza

patrimoniale del convenuto da parametrarsi comunque anche ai costi e *alea* di causa. Il cessionario dichiara sin d'ora di accettare espressamente e incondizionatamente tale previsione quale condizione essenziale del contratto di cessione, rinunciando a qualsiasi eccezione, contestazione o pretesa risarcitoria derivante dall'esercizio di tale facoltà da parte del Giudice Delegato. Il cessionario non potrà rinunciare, in tutto o in parte, alle *Res Litigiosae*, né compiere atti dismissori o abdicativi, senza il preventivo consenso scritto delle Cedenti, che non potrà essere irragionevolmente negato. La violazione di tale clausola comporterà la risoluzione di diritto del contratto di cessione, con incameramento delle somme già corrisposte a titolo di Prezzo di Acquisto Iniziale e obbligo di risarcimento del danno.

2.6. Conto Escrow per i flussi della Waterfall

Al fine di garantire trasparenza e tracciabilità nella gestione degli incassi e nella corretta applicazione della *Waterfall*, il cessionario dovrà aprire, in tempo utile affinché il primo incasso relativo alle *Res Litigiosae* possa esservi depositato, un conto corrente vincolato (di seguito "*Escrow Account*") intestato al cessionario con firma congiunta di almeno uno dei Curatori per autorizzare le attività dispositive, ovvero intestato a un *escrow agent* terzo di comune gradimento, con istruzioni irrevocabili per la ripartizione automatica delle somme secondo l'ordine di priorità previsto dalla *Waterfall*. Tutte le somme incassate dal cessionario in relazione alle *Res Litigiosae* dovranno essere depositate su tale *Escrow Account*.

I Curatori avranno diritto di accedere ai movimenti dell'*Escrow Account* con cadenza almeno trimestrale.

I costi di apertura e gestione dell'*Escrow Account* saranno integralmente a carico del cessionario.

2.7. Effetti economici

Gli effetti economici del contratto di cessione decorreranno dalla data di formalizzazione della cessione, coincidente con il pagamento integrale del Prezzo di Acquisto Iniziale ai sensi del successivo paragrafo 2.8 (di seguito "*Data di Efficacia*"). Pertanto:

- (a) tutte le somme eventualmente incassate successivamente alla Data di Efficacia dovranno confluire nella *Waterfall* secondo le modalità sopra descritte;
- (b) tutte le spese relative alle attività di gestione, incasso e recupero delle *Res Litigiosae* sostenute o maturate fino alla Data di Efficacia compresa saranno integralmente a carico delle Cedenti;
- (c) tutti i costi, spese e imposte relativi alle sentenze e alle attività processuali successive alla Data di Efficacia saranno a carico del cessionario e confluiranno nei Costi ai fini della *Waterfall*, nei limiti delle somme disponibili da *Earn Out* e secondo quanto previsto dal precedente paragrafo 2.3.

2.8. Effetto traslativo

L'effetto traslativo della titolarità delle *Res Litigiosae* a favore dell'aggiudicatario si verificherà al momento del pagamento integrale del Prezzo di Acquisto Iniziale, contestualmente alla sottoscrizione del contratto di cessione. Tale momento coincide con la Data di Efficacia di cui al precedente paragrafo 2.7. Fino a tale momento, le *Res Litigiosae* rimarranno di titolarità delle Cedenti.

3. OGGETTO DELLA GARA

La presente gara ha quale oggetto esclusivamente le percentuali di riparto dell'Earn Out, al fine di ottenere condizioni migliorative a favore delle Procedure.

Restano ferme, invariate e non negoziabili tutte le ulteriori condizioni di cui al presente bando, che l'aggiudicatario dovrà integralmente accettare e rispettare. In particolare:

- i. Prezzo di Acquisto Iniziale: il Prezzo di Acquisto Iniziale non è oggetto della presente gara e non è modificabile;
- ii. *Waterfall*: la struttura e l'ordine di priorità della *Waterfall* come descritta nel presente avviso non è oggetto della presente gara e non è modificabile;
- iii. Divieto di compensazione: le somme dovute alle Cedenti ai sensi della *Waterfall* non potranno essere compensate, in tutto o in parte, con eventuali crediti vantati dal cessionario nei confronti delle Cedenti a qualsiasi titolo; il cessionario rinuncia espressamente sin da ora alla relativa compensazione;
- iv. Divieto di cessione: il cessionario non potrà cedere le *Res Litigiosae* o il contratto senza il preventivo consenso scritto delle Cedenti;
- v. Rinuncia alla rivalsa: il cessionario rinuncia a ogni azione restitutoria o di rivalsa nei confronti delle Cedenti in caso di esito sfavorevole del giudizio;
- vi. Clausola risolutiva espressa: nel contratto di cessione sarà prevista una clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c. in caso di: (i) mancato pagamento del Prezzo di Acquisto Iniziale nei termini previsti; (ii) mancata prestazione delle garanzie eventualmente richieste ai sensi dell'articolo 12; (iii) violazione del divieto di cessione senza autorizzazione;
- vii. Manleva [OMISSIS] (condizione sospensiva): l'efficacia del contratto di cessione è subordinata, quale condizione sospensiva ex art. 1353 c.c., all'avveramento di una delle seguenti condizioni, da realizzarsi contestualmente alla sottoscrizione del contratto: (i) l'accollo privativo, ai sensi dell'art. 1273 c.c., da parte del cessionario delle obbligazioni pecuniarie derivanti dal provvedimento giudiziario meglio specificato nella documentazione riservata disponibile in *data room*; ovvero (ii) la rinuncia formale e irrevocabile, ai sensi dell'art. 1381 c.c., da parte del creditore interessato agli effetti del predetto provvedimento e a tutti i crediti, presenti e futuri, vantati verso la società Gruppo Cerutti S.r.l. In entrambi i casi, il cessionario rilascerà dichiarazione di manleva liberando integralmente le Cedenti da ogni pretesa avanzata dal creditore interessato, compreso spese, compensi, imposte, interessi e ogni conseguenza connessa, con pagamento a prima richiesta. I dettagli relativi all'identità del creditore e del provvedimento sono disponibili nella documentazione riservata in *data room* previa sottoscrizione dell'accordo di riservatezza (NDA). Il mancato avveramento della condizione sospensiva entro la data prevista per la sottoscrizione del contratto comporterà la decadenza dell'aggiudicazione e l'incameramento della cauzione;
- viii. Nomina del terzo: in caso di esercizio della facoltà di nomina del terzo ai sensi dell'art. 1401 c.c., l'Offerente Originario potrà essere liberato dalle obbligazioni derivanti dal contratto previa approvazione del terzo nominato da parte dei Curatori, subordinata alla verifica dei requisiti patrimoniali e alla prestazione delle garanzie di cui all'articolo 12. In difetto di approvazione, l'Offerente Originario resterà responsabile in solido con il terzo nominato.

- ix. Obbligo di diligenza: il cessionario si impegna a condurre il contenzioso relativo alle *Res Litigiosae* con diligenza e secondo le migliori pratiche professionali, adottando tutte le iniziative processuali utili alla tutela delle ragioni creditorie e astenendosi da condotte dilatorie, negligenti o comunque pregiudizievoli per l'esito del giudizio. Le Cedenti avranno facoltà di contestare per iscritto eventuali condotte del cessionario ritenute in violazione del presente obbligo. In caso di accertato inadempimento, il cessionario sarà tenuto a risarcire il danno subito dalle Cedenti, quantificato nella differenza tra l'*Earn Out* effettivamente percepito e quello ragionevolmente conseguibile in assenza della condotta negligente;
- x. Obblighi informativi: il cessionario dovrà informare periodicamente le Cedenti, con cadenza semestrale, in ordine all'andamento del contenzioso e alle principali determinazioni difensive;
- xi. ogni altra pattuizione contenuta nell'Offerta Vincolante e nel presente avviso.

Saranno dichiarate inammissibili le offerte che contengano variazioni, deroghe, riserve o condizioni relative a clausole diverse dalle percentuali di riparto dell'*Earn Out*.

Il presente avviso e la ricezione di eventuali offerte non comportano per le Procedure alcun obbligo contrattuale nei confronti degli eventuali offerenti, né costituiscono per gli stessi fonti di diritto alcuno. Il presente avviso è un mero invito a offrire e non un'offerta al pubblico ex art. 1336 cod. civ. Gli organi delle Procedure si riservano, a proprio insindacabile giudizio, di poter sospendere ovvero interrompere definitivamente la procedura di aggiudicazione in qualsiasi momento. Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, non sia possibile effettuare l'aggiudicazione definitiva, nessun tipo di risarcimento o rimborso di spese verrà riconosciuto agli offerenti.

Grava su ciascun soggetto che presenti offerta l'onere di prendere preventiva ed accurata visione di tutta la documentazione relativa alle *Res Litigiosae*. Per le modalità di accesso alla documentazione si rinvia all'art. 14 del presente avviso.

4. SOGGETTI AMMESSI

Possono partecipare alla gara tutti i soggetti, persone fisiche o giuridiche, italiani o stranieri, in possesso dei seguenti requisiti:

- a. capacità di agire e, per le persone giuridiche, regolare costituzione e iscrizione nel competente registro delle imprese o equivalente registro estero;
- b. assenza di procedure concorsuali o di crisi a proprio carico;
- c. assenza di condanne penali definitive per reati che incidano sulla moralità professionale;
- d. adeguata solidità patrimoniale, da documentarsi ai sensi del successivo paragrafo.

Non possono partecipare alla gara, direttamente o indirettamente:

- i soggetti che versino in conflitto di interessi con le Procedure;
- gli ex amministratori, sindaci e direttori generali delle Procedure;
- i loro coniugi, parenti e affini entro il quarto grado;
- i convenuti delle *Res Litigiosae* e i soggetti a essi collegati, direttamente o indirettamente.

5. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE

A pena di esclusione, l'offerta dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

(a) Per le **persone fisiche**:

- copia del documento di identità in corso di validità;
- copia del codice fiscale;
- dichiarazione sostitutiva attestante l'assenza delle cause di esclusione;
- documentazione attestante un patrimonio personale di almeno Euro 4.000.000,00 (quattromilioni/00), risultante da dichiarazioni dei redditi, visure catastali, estratti conto o altra idonea documentazione;
- in caso di cittadino di altro Stato non facente parte dell'Unione Europea, certificato di cittadinanza ed eventualmente permesso o carta di soggiorno, ai fini della verifica della condizione di reciprocità.

(b) Per le **persone giuridiche**:

- visura camerale aggiornata (non anteriore a 30 giorni rispetto alla data di presentazione dell'offerta);
- statuto e atto costitutivo;
- delibera dell'organo competente che autorizza la partecipazione alla gara e la formulazione dell'offerta;
- bilanci degli ultimi tre esercizi;
- dichiarazione sostitutiva del legale rappresentante attestante l'assenza delle cause di esclusione;
- referenze bancarie;
- per le società di capitali (S.p.A., S.r.l., S.a.p.a.): documentazione attestante un patrimonio netto di almeno Euro 4.000.000,00 (quattromilioni/00), risultante dall'ultimo bilancio approvato o da situazione patrimoniale aggiornata certificata, anche su base consolidata di gruppo;
- procura notarile in originale, nei soli casi in cui l'offerta sia presentata da un procuratore del soggetto offerente.

(c) Per **tutti i partecipanti**:

- dichiarazione di presa visione integrale e accettazione incondizionata del presente avviso;
- dichiarazione di accettazione integrale del presente avviso;
- ricevuta di versamento della cauzione.
- dichiarazione di aver preso visione integrale della documentazione presente in *data room* e di ben conoscere lo stato di fatto e di diritto delle *Res Litigiosae*;
- dichiarazione di accollo di qualsiasi onere, anche tributario, che dovesse rendersi necessario per il perfezionamento della cessione, oltre che di eventuali imposizioni derivanti da accertamenti di valore.

6. CAUZIONE

A garanzia della serietà dell'offerta, ciascun partecipante dovrà versare, contestualmente alla presentazione dell'offerta, una cauzione pari al 10% (dieci per cento) del Prezzo di Acquisto Iniziale, e quindi pari a Euro 60.000,00 (sessantamila/00).

La cauzione dovrà essere prestata mediante bonifico bancario su conto corrente intestato a "Fallimento n. 11/2020 Officine Meccaniche Giovanni Cerutti s.p.a.", che incamererà la cauzione anche nell'interesse di CPE, alle seguenti coordinate bancarie: IBAN IT80060852260000000025768 - BIC CASRIT22 - presso BANCA DI ASTI, ovvero mediante assegno circolare non trasferibile intestato al medesimo soggetto.

La cauzione dell'aggiudicatario sarà trattenuta a titolo di acconto sul Prezzo di Acquisto Iniziale ovvero, in caso di inadempimento, sarà incamerata a titolo di penale, salvo il risarcimento del maggior danno.

Le cauzioni dei partecipanti non aggiudicatari saranno restituite entro 30 giorni dalla data di aggiudicazione definitiva.

7. MODALITÀ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

Le offerte dovranno pervenire, a pena di irricevibilità, **entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 28 luglio 2026**, esclusivamente mediante consegna a mano in busta chiusa presso lo studio dell'avv. Salvatore Sanzo, sito in Milano in Via della Moscova n. 18, previo appuntamento, ovvero mediante invio a mezzo raccomandata A/R o corriere espresso al medesimo indirizzo.

Il plico dovrà essere chiuso. Il Curatore ricevente, ovvero suo personale addetto, riporterà sulla busta di pugno la data e l'ora di deposito dell'offerta. Al soggetto depositante verrà rilasciata ricevuta di deposito della busta mediante copia fotostatica della busta stessa.

L'offerta dovrà essere contenuta in busta chiusa recante all'esterno un nome di fantasia che identifichi l'offerente e la dicitura: "*Offerta segreta e documenti per la partecipazione alla gara per la cessione delle Res Litigiosae - Fallimenti n. 11/2020 e n. 14/2020 - NON APRIRE*".

Non saranno ammesse offerte tardive, condizionate, parziali o indeterminate.

Le offerte incomplete o comunque difformi rispetto a quanto sopra previsto, ovvero quelle presentate senza cauzione, non saranno considerate valide. Le offerte irrevocabili di acquisto non conformi - per vizi di forma e/o di sostanza, anche in termini di poteri rappresentativi - sono ritenute non valide e, pertanto, non costituiscono titolo per la partecipazione all'esperimento di gara.

8. CONTENUTO DELL'OFFERTA

L'offerta, redatta in lingua italiana e sottoscritta dal partecipante (o dal legale rappresentante in caso di persona giuridica), dovrà contenere a pena di esclusione:

- a. i dati identificativi completi del partecipante;
- b. la dichiarazione espressa di offerta irrevocabile e vincolante per almeno 180 giorni;
- c. l'indicazione della percentuale di riparto dell'*Earn Out* offerta a favore delle Cedenti, pari almeno al 50%;
- d. la dichiarazione di presa visione e accettazione integrale e incondizionata del presente avviso di gara;
- e. l'elezione di domicilio e l'indicazione di indirizzo PEC per le comunicazioni;
- f. l'elenco della documentazione allegata.

Le percentuali offerte dovranno essere espresse in cifre e in lettere. In caso di discordanza, prevarrà l'indicazione in lettere.

9. SVOLGIMENTO DELLA GARA

Le operazioni di aggiudicazione si espletano il giorno **29 luglio 2026** alle ore 15:00 presso lo studio dell'avv. Salvatore Sanzo sito in Milano in Via della Moscova n. 18, alla presenza dei Curatori. In caso di impedimento, i Curatori potranno operare anche in via disgiunta.

L'apertura dei plichi contenenti le offerte in busta chiusa e le successive operazioni si svolgeranno senza soluzione di continuità. Ciascun soggetto che ha presentato offerta ha l'onere di presenziare alle operazioni di apertura dei plichi, anche al fine di partecipare eventualmente, ove ne ricorrano i presupposti, alle operazioni di presentazione di offerte palesi in aumento. L'offerente potrà partecipare alle operazioni di gara personalmente ovvero a mezzo di procuratore speciale, munito di procura per atto pubblico o scrittura privata autenticata. Il procuratore dovrà essere munito dei poteri necessari per formulare offerte in aumento in nome e per conto dell'offerente.

Le operazioni di gara si svolgeranno secondo il seguente ordine:

1. verifica dell'integrità dei plichi e della tempestività della ricezione;
2. apertura delle buste e verifica della completezza della documentazione;
3. esclusione delle offerte irregolari, incomplete o non conformi al presente avviso;
4. lettura delle offerte ammesse e formazione della graduatoria provvisoria sulla base delle percentuali offerte a favore delle Cedenti;
5. eventuale gara al rialzo tra gli offerenti, con rilanci minimi dello 0,50% sulla percentuale di riparto dell'*Earn Out* a favore delle Cedenti;
6. aggiudicazione provvisoria a favore del miglior offerente.

Criteri di aggiudicazione in caso di pluralità di offerte:

- a. nel caso in cui sia stata presentata un'unica offerta valida ovvero nel caso in cui, pur essendo state presentate più offerte, nessuno intenda partecipare alla gara al rialzo, l'unico offerente ovvero l'offerente che ha presentato l'offerta più alta risulterà aggiudicatario provvisorio;
- b. nel caso in cui siano state presentate più offerte per lo stesso importo percentuale dell'Offerta Vincolante e nessuno intenda partecipare alla gara al rialzo, verrà dichiarato aggiudicatario provvisorio l'Offerente Originario che ha presentato l'Offerta Vincolante assunta a base della gara;
- c. nel caso in cui siano state presentate più offerte per lo stesso importo percentuale, maggiore rispetto all'Offerta Vincolante, e nessuno intenda partecipare alla gara al rialzo, verrà dichiarato aggiudicatario provvisorio l'offerente che abbia presentato offerta per primo;
- d. nel caso di più offerte valide e di apertura della gara al rialzo, si darà luogo all'aggiudicazione mediante esame di offerte palesi in aumento rispetto alla percentuale più elevata di riparto dell'*Earn Out* offerta a favore delle Cedenti. Il rilancio minimo è pari allo 0,50% sulla percentuale di riparto dell'*Earn Out*. Si prevede il termine massimo di un minuto per eventuali rilanci. In assenza di offerte in aumento nel minuto successivo all'apertura della gara o dall'ultima offerta in

umento valida, i Curatori aggiudicheranno le *Res Litigiosae* in favore del miglior offerente.

Delle operazioni di gara sarà redatto apposito verbale che non ha valore di contratto e non rappresenta aggiudicazione definitiva.

Delle offerte pervenute e dell'esito dell'eventuale gara e dei relativi provvedimenti di aggiudicazione, i Curatori daranno comunicazione formale ai Giudici Delegati depositando la relativa documentazione in cancelleria. L'aggiudicazione sarà definitiva decorsi i termini di cui all'art. 108 L. Fall.

10. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione avverrà a favore dell'offerta che preveda la percentuale di riparto dell'*Earn Out* più favorevole per le Cedenti, fermo restando il minimo del 50% a favore delle Procedure.

L'aggiudicazione è comunque subordinata all'approvazione del Giudice Delegato.

Le Procedure si riservano la facoltà di:

- non procedere all'aggiudicazione qualora nessuna offerta risulti migliorativa rispetto alle condizioni dell'Offerta Vincolante;
- non procedere all'aggiudicazione per sopravvenute ragioni di interesse della massa dei creditori;
- aggiudicare anche in presenza di una sola offerta valida.

11. OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO

L'aggiudicatario sarà tenuto a:

- a) sottoscrivere il contratto di cessione entro 90 (novanta) giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione definitiva. In via principale, la cessione delle *Res Litigiosae* sarà perfezionata esclusivamente a mezzo di scambio di corrispondenza commerciale e, ove occorra, con la sottoscrizione da parte delle Cedenti di un atto unilaterale con firma autenticata al fine di consentire al cessionario di intervenire nei giudizi relativi alle *Res Litigiosae*. Cedenti e cessionario si impegnano a collaborare affinché quest'ultimo sia formalmente legittimato all'intervento nel giudizio. In via subordinata, qualora il cessionario lo richieda, la cessione potrà essere formalizzata in altra forma giuridica (atto pubblico notarile, scrittura privata autenticata o altra forma equivalente), purché idonea a garantire la piena opponibilità ai terzi, la certezza della data, l'integrale tutela delle Procedure cedenti e i relativi effetti nei confronti delle Procedure, con spese a carico dell'aggiudicatario; in tal caso, la scelta del notaio rogante sarà rimessa all'aggiudicatario;
- b) versare il saldo del Prezzo di Acquisto Iniziale (dedotta la cauzione) contestualmente alla sottoscrizione del contratto di cessione;
- c) assumere tutte le obbligazioni previste dal presente avviso, ivi incluse le manleve, gli obblighi informativi, di diligenza e di divieto di cessione;
- d) sostenere tutte le eventuali spese, imposte e oneri relativi alla stipula del contratto di cessione e al perfezionamento dell'operazione, ivi inclusi a titolo esemplificativo e non esaustivo: onorari notarili e spese di rogito; imposta di registro; imposta di bollo; diritti di segreteria; IVA, se dovuta come sotto; eventuali ritenute fiscali;

- e) l'IVA, ove dovuta o applicata dalle Procedure in via prudenziale nelle more della risposta all'interpello di cui *infra*, resterà in ogni caso a esclusivo carico dell'aggiudicatario, in aggiunta al prezzo di aggiudicazione e a ogni altro importo eventualmente dovuto ai sensi del presente bando. Le Procedure presenteranno, nelle more dell'espletamento della gara, apposita istanza di interpello all'Agenzia delle Entrate in ordine al corretto trattamento IVA dell'operazione. Qualora la gara si concluda prima della risposta all'interpello, l'aggiudicatario sarà tenuto a corrispondere immediatamente alle Procedure, a semplice richiesta e senza possibilità di sospensione, differimento o compensazione, l'IVA applicata dalle Procedure sul prezzo fisso di aggiudicazione, nella misura di legge. Con riferimento all'eventuale componente variabile del prezzo, anche a titolo di Earn Out, l'IVA, ove dovuta o applicata dalle Procedure, sarà corrisposta dall'aggiudicatario alle Procedure contestualmente al pagamento di ciascun importo variabile, e comunque al momento dell'incasso dello stesso da parte delle Procedure. All'esito della risposta all'interpello, le Procedure si conformeranno alle indicazioni rese dall'Agenzia delle Entrate. Resta in ogni caso ferma la facoltà dell'aggiudicatario di far valere nelle sedi competenti, anche giurisdizionali, le proprie ragioni in ordine al trattamento IVA dell'operazione; eventuali contestazioni, istanze o azioni dell'aggiudicatario non sospenderanno né differiranno l'obbligo di pagamento dell'IVA in favore delle Procedure nei termini sopra indicati. Il mancato tempestivo versamento dell'IVA da parte dell'aggiudicatario costituirà inadempimento agli obblighi assunti con la partecipazione alla gara e con l'aggiudicazione, con ogni conseguenza prevista dal presente bando e dalla legge;
- f) prestare, entro e non oltre la data di formalizzazione della cessione, le garanzie di cui al successivo articolo 12, a pena delle conseguenze ivi previste.

In caso di mancata sottoscrizione del contratto per fatto imputabile all'aggiudicatario, la cauzione sarà incamerata a titolo di penale, salvo il risarcimento del maggior danno, e le Procedure potranno aggiudicare al secondo classificato ovvero indire nuova gara.

12. GARANZIA PER RESPONSABILITÀ PROCESSUALE RESIDUA, MANLEVA E DISCIPLINA DELLE IMPUGNAZIONI

12.1. Efficacia limitata dell'estromissione.

La cessione delle *Res Litigiosae* comporta successione nel diritto controverso, con estromissione delle Procedure cedenti dal giudizio. Il cessionario subentrerà nella posizione processuale delle Procedure e proseguirà il giudizio in proprio nome.

12.2. Garanzie.

Ferma restando l'estromissione delle Procedure ai sensi del paragrafo precedente, a tutela delle Procedure cedenti, sarà facoltà dei Curatori richiedere al cessionario, in via discrezionale ed entro la data di formalizzazione della cessione, la prestazione di una delle seguenti garanzie alternative, per un importo complessivo di Euro 4.000.000,00 (quattromilioni/00):

- (i) fideiussione bancaria a prima richiesta di gradimento delle Procedure, rilasciata da primario istituto di credito, con rinuncia espressa al beneficio della preventiva escussione e all'eccezione di cui all'art. 1957 c.c., con durata sino alla definizione integrale di tutti i giudizi relativi alle *Res Litigiosae* (passaggio in giudicato delle

relative pronunce), maggiorata di un periodo di 12 (dodici) mesi. Qualora i Curatori optino per la fideiussione bancaria a prima richiesta, il relativo costo potrà concorrere nella *Waterfall* di cui al paragrafo 2.3, nel primo livello (Costi), sino alla concorrenza massima di Euro 300.000,00 (trecentomila/00); ovvero

- (ii) costituzione di un conto corrente intestato al cessionario con necessità di firma dispositiva congiunta di almeno uno dei Curatori, sul quale il cessionario effettuerà un deposito di liquidità a garanzia delle Procedure per l'intero arco di durata dei contenziosi, pari a Euro 4.000.000,00 (quattromilioni/00). Tale deposito è distinto e separato dalle somme derivanti dall'*Earn Out* di cui al successivo punto (iv) e dovrà essere versato dall'aggiudicatario con fondi propri. Qualora i Curatori optino per il deposito di liquidità, gli eventuali costi connessi potranno concorrere nella *Waterfall* di cui al paragrafo 2.3, nel primo livello (Costi), sino alla concorrenza massima di Euro 300.000,00 (trecentomila/00); ovvero
- (iii) costituzione di un conto *escrow* dedicato, da alimentarsi progressivamente con le somme derivanti dall'*Earn Out* di competenza del cessionario, fino al raggiungimento dell'importo di Euro 4.000.000,00 (quattromilioni/00). In tal caso, le somme spettanti al cessionario a titolo di *Earn Out* saranno depositate sul conto *escrow* fino alla concorrenza dell'importo garantito, restando vincolate a favore delle Procedure cedenti fino alla liberazione ai sensi del successivo paragrafo 12.6.

La mancata prestazione della garanzia richiesta dai Curatori entro il termine indicato costituirà causa di risoluzione di diritto dell'aggiudicazione, con incameramento della cauzione a titolo di penale, salvo il risarcimento del maggior danno.

12.3. Manleva.

Il cessionario si obbliga a manlevare e tenere indenni le Procedure da ogni conseguenza patrimoniale comunque connessa alle *Res Litigiosae* che ecceda le somme disponibili da *Earn Out* ai sensi del precedente paragrafo 2.3. Resta inteso che, nei limiti delle somme incassate, le conseguenze patrimoniali confluiranno nei Costi del primo livello della *Waterfall*.

12.4. Estensione delle garanzie al terzo nominato.

Si applicano le disposizioni di cui al precedente punto 3.vii in materia di nomina del terzo. Le garanzie eventualmente prestate ai sensi del paragrafo 12.2 dovranno essere estese o riprestate dal terzo nominato quale condizione per l'approvazione dei Curatori.

12.5. Durata della garanzia.

La garanzia eventualmente richiesta dai Curatori ai sensi del paragrafo 12.2 avrà durata fino al verificarsi del più tardivo tra i seguenti eventi: (a) avvenuta estromissione delle Procedure da tutti i gradi di giudizio con provvedimenti non più impugnabili e passaggio in giudicato delle sentenze definitive, senza alcuna conseguenza patrimoniale a carico delle Procedure, maggiorata di 12 (dodici) mesi; (b) integrale soddisfacimento, da parte del cessionario, di ogni obbligazione assunta nei confronti delle Procedure in relazione alle *Res Litigiosae*.

12.6. **Riduzione e svincolo della garanzia.**

- a) Liberazione integrale: la garanzia sarà integralmente liberata e restituita al cessionario al verificarsi della definizione di tutti i giudizi relativi alle *Res Litigiosae* (per passaggio in giudicato o transazione autorizzata), senza che siano residue conseguenze patrimoniali a carico delle Procedure cedenti.
- b) Riduzione progressiva: fermo restando il *floor* minimo di cui alla lettera (c) che segue, le parti potranno negoziare in buona fede la riduzione dell'importo garantito in relazione all'evoluzione favorevole del contenzioso. A titolo esemplificativo, costituiscono eventi rilevanti ai fini della riduzione: (i) l'ottenimento dell'estromissione delle Procedure dal giudizio di primo grado; (ii) il passaggio in giudicato di pronunce favorevoli; (iii) la definizione transattiva di posizioni creditorie comprese nella *Res Litigiosae*; (iv) il decorso di un congruo periodo di tempo senza che siano emerse pretese nei confronti delle Procedure.
- c) *Floor* minimo: la garanzia non potrà in ogni caso essere ridotta al di sotto di Euro 1.000.000,00 (unmilione/00) fino alla liberazione integrale ai sensi della lettera (a).

12.7. **Obbligo di ricostituzione.**

In caso di escussione, anche parziale, della garanzia eventualmente prestata ai sensi del paragrafo 12.2, il cessionario sarà tenuto a ricostituirla nella misura escussa entro 60 (sessanta) giorni dalla richiesta scritta dei Curatori.

12.8. **Disciplina delle impugnazioni.**

Il cessionario si obbliga a rispettare le seguenti disposizioni in materia di impugnazioni:

- a. Informativa e coordinamento: il cessionario informerà preventivamente le Procedure dell'intenzione di proporre impugnazione. Le Procedure potranno comunicare la propria opposizione qualora ritengano l'impugnazione suscettibile di aggravare la loro esposizione processuale. In caso di opposizione, il cessionario potrà comunque procedere, assumendo l'integrale ed esclusiva responsabilità per tutte le conseguenze connesse all'impugnazione. La ripartizione dell'Earn Out rimane regolata dal precedente paragrafo 2.3;
- b. Rievocazione nei gradi successivi: qualora le Procedure siano rievocate in un grado di giudizio successivo, il cessionario si impegna ad assumere a proprie spese la difesa delle Procedure e a tenerle integralmente indenni da ogni conseguenza patrimoniale, fermo restando che i relativi costi confluiranno nel primo livello della Waterfall e la ripartizione dell'Earn Out rimarrà regolata dal precedente paragrafo 2.3;
- c. Divieto di rinuncia pregiudizievole: il cessionario non potrà rinunciare a impugnazioni già proposte né prestare acquiescenza a sentenze sfavorevoli, senza il preventivo consenso scritto delle Procedure, qualora ciò possa pregiudicare la posizione delle Procedure medesime.

13. EFFETTI DELL'AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione definitiva di un soggetto diverso dall'Offerente Originario comporta l'integrale sostituzione dell'aggiudicatario all'Offerente Originario in tutti i diritti e gli obblighi derivanti dall'Offerta Vincolante, alle condizioni risultanti dalla gara.

L'Offerente Originario, avendo formulato l'Offerta Vincolante che ha dato origine alla presente procedura, parteciperà di diritto alla gara e, in caso di mancata aggiudicazione, sarà liberato da ogni obbligo.

14. RISERVATEZZA

Tutta la documentazione relativa alle *Res Litigiosae* è messa a disposizione dei soggetti interessati, previa sottoscrizione di apposito accordo di riservatezza (NDA) e versamento di un contributo di accesso pari a Euro 3.000,00 (tremila/00) a fondo perduto, presso lo studio dei Curatori ovvero tramite *data room* virtuale.

Per accedere alla documentazione, gli interessati dovranno, a partire dalla data di pubblicazione del presente avviso: (i) inviare richiesta scritta ai Curatori all'indirizzo fi1.2020vercelli@pecfallimenti.it; (ii) sottoscrivere l'accordo di riservatezza (NDA); (iii) versare il contributo di accesso di Euro 3.000,00 (tremila/00) mediante bonifico bancario alle coordinate che saranno comunicate dai Curatori. Tale contributo è dovuto a fondo perduto e non sarà restituito in alcun caso, indipendentemente dall'esito della partecipazione alla gara.

15. INFORMAZIONI E CHIARIMENTI

Eventuali richieste di informazioni o chiarimenti potranno essere inviate ai Curatori entro e non oltre 10 (dieci) giorni prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

I Curatori si riservano di pubblicare le risposte ai quesiti di interesse generale, in forma anonima, sul Portale delle Vendite Pubbliche.

Referenti delle procedure: Curatori: Avv. Salvatore Sanzo e Dott. Ignazio Arcuri - Tel. 02 7788751 e 02 878789 - PEC: fi1.2020vercelli@pecfallimenti.it e fi4.2020vercelli@pecfallimenti.it.

16. PUBBLICITÀ

Il presente avviso sarà pubblicato:

- sul Portale delle Vendite Pubbliche del Ministero della Giustizia;
- sul sito *internet astegiudiziarie.it*;
- su almeno un quotidiano a diffusione nazionale.

17. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali forniti dai partecipanti saranno trattati esclusivamente ai fini della presente procedura, nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e del D.Lgs. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. 101/2018.


Titolari del trattamento sono i Curatori delle Procedure.

18. FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia relativa all'interpretazione, esecuzione o risoluzione del presente avviso e della procedura di gara sarà competente in via esclusiva il Tribunale di Vercelli.

Vercelli, 19 giugno 2026

I Curatori



Allegati:

- Allegato A: Modello di offerta
- Allegato B: Modello di dichiarazioni sostitutive
- Allegato C: Schema di accordo di riservatezza (NDA)